

alla progressività dell’entità della lesione o all’età del soggetto ovvero per tenere conto della diversa longevità dei sessi.

3. 57. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione dell’età del soggetto leso e di ogni altra circostanza del caso concreto, il giudice può, con apposita motivazione, correggere secondo il suo prudente apprezzamento, in misura non superiore al quinto in aumento o in diminuzione, la determinazione del risarcimento effettuata ai sensi del comma 1, lettera *a*).

* **3. 58.** Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione dell’età del soggetto leso e di ogni altra circostanza del caso concreto, il giudice può, con apposita motivazione, correggere secondo il suo prudente apprezzamento, in misura non superiore al quinto in aumento o in diminuzione, la determinazione del risarcimento effettuata ai sensi del comma 1, lettera *a*).

* **3. 98.** Conte, Berruti, Leone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il giudice, in presenti di eventi particolari e comunque in presenza di persone di età inferiore ai 45 anni compiuti, può aumentare gli importi sopra indicati sino al cinquanta per cento.

3. 60. Antonio Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli importi di cui alla lettera *a* del comma 1 sono aumentati del sessanta per cento se riferiti a persone di età sino

a 35 anni compiuti e del quaranta per cento se riferiti a persone di età compresa tra i 36 e i 55 anni compiuti.

3. 59. Antonio Pepe.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per tener conto dell’età del danneggiato e di ogni altra circostanza del caso concreto il giudice può, con specifica motivazione, correggere secondo il suo prudente apprezzamento la determinazione del risarcimento effettuata ai sensi del comma 1, lettera *a*), in aumento o in diminuzione, entro una misura non superiore al quinto.

3. 96. Testa.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 61.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 91.** Boghetta.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Agli effetti di cui al comma 1,

3. 62. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per danno biologico si intende *con le seguenti*: viene definito danno biologico.

3. 63. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per danno biologico si intende *con le seguenti*: il danno biologico è definito come.

3. 64. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: medico-legale con le seguenti: da parte di specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

3. 66. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato con le seguenti: è sempre risarcibile.

3. 65. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Sopprimere il comma 3.

* **3. 67.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 3.

* **3. 68.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 3.

* **3. 92.** Boghetta.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Con decreto del Ministro della giustizia, tenuto conto anche dai criteri adottati dalla giurisprudenza più recente in materia, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla determinazione dei punti di invalidità permanente. Lo schema del decreto è preventivamente trasmesso alle competenti commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro trenta giorni.

3. 69. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'artigianato aggiungere le seguenti: acquisito il parere della Commissione paritetica costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta da rappresentanti degli ordini degli avvocati, dei medici e chirurghi e delle imprese assicuratrici.

3. 70. Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'artigianato aggiungere le seguenti: da emanare entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 97. Testa.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'artigianato aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 71. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'artigianato aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 72. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'artigianato aggiungere le seguenti: da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. 73. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 3, dopo la parola: artigianato, aggiungere le seguenti: da emanare entro il 30 settembre 2000.

3. 74. Possa.

Al comma 3, sostituire le parole: si provvede alla con le seguenti: viene fissata la.

3. 75. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 3, sostituire le parole: si provvede alla con le seguenti: viene stabilita la.

3. 76. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 3, sostituire le parole: si provvede alla con le seguenti: si fissa la.

3. 77. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 3, sostituire le parole: si provvede alla con le seguenti: si stabilisce la.

3. 78. Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: entro 180 giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 99. Conte, Leone, Berruti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale decreto dovrà essere emanato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 79. Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

*** 3. 80.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 4.

*** 3. 81.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 4.

*** 3. 93.** Boghetta.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le seguenti: della giustizia.

3. 82. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La normativa di cui al presente articolo si applica per i sinistri verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2001.

3. 86. Antonio Pepe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 si applica ai fatti illeciti che avvengano a partire dalla data di emanazione del presente decreto-legge, a tal fine dovendosi provvedere all'eventuale conguaglio degli importi che siano già stati liquidati in relazione a fatti illeciti avvenuti successivamente alla predetta data.

3. 83. Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Ai sinistri verificatisi in data anteriore al 28 marzo 2000 non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e si continuano ad utilizzare le tabelle in uso nei tribunali.

3. 85. Peretti, Baccini, Carmelo Carrara.

Dopo l'articolo 3 aggiungere i seguenti:

ART. 3-bis. (Rivalutazione monetaria dei parametri minimi del valore uomo) — 1. I parametri minimi e massimi del valore uomo previsti dalla presente legge debbono essere rivalutati dal giorno della pubblicazione della legge al momento della liquidazione definitiva del danno, onde rimanga inalterata la loro capacità d'acquisto.

ART. 3-ter. (Diritto dei lesi a rivalutazione monetaria e interessi del 10 per cento sulla somma rivalutata del risarcimento) — 1. I risarcimenti da fatto illecito sono dovuti dal giorno del fatto: da quel momento nasce il diritto ai risarcimento del lesi, alla rivalutazione monetaria del credito e agli interessi del 10 per cento sulla somma rivalutata.

ART. 3-quater. (Punizione dell'inadempimento di tutte le responsabilità civili) — 1. L'assicuratore delle responsabilità civili è inadempiente trascorso il termine dei sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento del danneggiato: in tale termine l'assicuratore deve scegliere se pagare il massimale o difenderlo, a suo rischio e pericolo.

2. L'assicuratore inadempiente deve essere condannato a pagare al danneggiato una penalità che, secondo la gravità dell'inadempimento, va dal minimo del dieci per cento al massimo del trenta per cento dell'ammontare del debito dovuto, anche se pagato nelle more del processo.

3. 01. Berselli.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il danno morale minimo dovuto ai coniugi dell'ucciso è: lire cento milioni al coniuge, per la morte dell'altro coniuge, a ciascun genitore per la morte di un figlio e a ciascun figlio per la morte di un genitore; di lire cinquanta milioni a ciascun fratello o sorella per la morte di un fratello o di una sorella; di lire trenta milioni a ciascun nonno per la morte di un

nipote e a ciascun nipote per la morte del nonno. Il danno morale massimo è il triplo del minimo.

2. Il danno per la perdita del lucro cessante in senso lato è liquidato a ciascun superstite in una percentuale della totale capacità lavorativa del defunto, come stabilita dalla lettera a) del n. 2 dell'articolo 3. Questa percentuale è attribuita come segue:

al coniuge, nella percentuale che va dal 40 per cento al 60 per cento;

a ciascun figlio, fino all'età di trent'anni salvo che non sia inabile, nella percentuale che va dal minimo del 5 per cento al massimo del 20 per cento; nel caso di più figli il massimo del 30 per cento va diviso tra essi;

a ciascun genitore, nella percentuale che va dal 5 per cento al 15 per cento della totale capacità lavorativa del figlio non sposato; se il figlio (o la figlia) è sposato, o ha figli, queste percentuali si dimezzano;

a ciascun fratello o sorella, nella percentuale che va dall'1 per cento al 3 per cento; nel caso di più fratelli, il limite massimo complessivo del 4 per cento va diviso tra ciascun fratello o sorella.

3. Tale danno va liquidato col sistema della capitalizzazione delle rendite vitalizie immediate, calcolato col coefficiente del più vecchio tra il defunto ed il superstite, di una rendita annua pari al valore annuo attribuito al complesso dei contenuti concreti di ogni singolo rapporto parentale, dei quali il coniunto è stato privato e dei quali ha diritto di essere risarcito. Il valore annuo, attribuito ai diversi rapporti parentali, è il seguente:

dal minimo di lire dieci milioni al massimo di lire venti milioni, per il rapporto di coniuge;

dal minimo di lire cinque milioni al massimo di lire quindici milioni per il rapporto filiale, perduto da ciascun genitore, e dal corrispondente rapporto paterno e materno, perduto da ciascun figlio;

dal minimo di lire due milioni al massimo di lire quattro milioni per il rapporto fraterno.

4. Al convivente *more-uxorio* dell'ucciso, qualunque sia il superstite dei due, l'uomo o la donna, se dalla convivenza sono nati figli, oppure dimostrì che la convivenza e la comunione di vita durava stabilmente da oltre due anni, vanno attribuiti i due terzi di tutti i diritti risarcitori spettanti al coniuge legale; questo diritto non esiste se il defunto al momento della morte era legalmente sposato.

5. Il concepito, che sia nato vivo, è soggetto pieno di diritti: ad esso competono tutti i diritti al risarcimento della persona previsti dalla presente legge, sia per i danni provocatigli durante il concepimento, sia per i danni subiti per morte di un congiunto, avvenuta mentre era concepito. Salvo il caso dell'aborto voluto dalla madre, l'uccisione del concepito va risarcita ai congiunti nella misura di un decimo dei limiti minimi e massimi previsti per la morte di un figlio. Fa eccezione il caso della madre, che a causa dell'uccisione del concepito, non possa più avere figli: in questo caso, alla stessa, deve essere risarcito il danno pieno dovuto per la morte di un figlio.

3. 02. Berselli.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Losurdo, Berselli.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Volontè, Teresio Delfino, Tassone.

Sopprimerlo.

* **4. 3.** Baccini, Peretti, Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.

* **4. 4.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — 1. L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza del patrocinatore legale o di altro professionista è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria, anche ai fini fiscali, relativa alla prestazione stessa e ad indicare il relativo onorario separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto e allegando copia della parcella o fattura, valida anche ai fini fiscali emessa dal professionista stesso.

4. 22. Guarino.

Al comma 1, primo periodo, premettere la parola: Tutte.

4. 5. Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per qualsiasi titolo.

4. 6. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per qualsiasi titolo con le seguenti: per effetto di clausole del contratto di assicurazione.

4. 7. Possa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al danneggiato, con le seguenti: a colui che ha subito il danno.

4. 8. Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle con le seguenti: professionale prestata nell'ambito delle.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle con le seguenti: professionale prestata nell'ambito delle.

4. 23. Le Commissioni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: direttamente fino a: e indicando con le seguenti: a darne notizia al danneggiato indicando,

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

4. 9. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da direttamente sino a stessa con le seguenti: alla corresponsione al danneggiato stesso dopo aver acquisito, da parte del professionista, copia della proposta di parcella predisposta a saldo delle prestazioni. Il professionista è tenuto ad inviare copia della fattura emessa al cliente all'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla relativa emissione.

4. 10. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla loro fino a: medesimo danneggiato con le seguenti: alla loro corresponsione in testa al danneggiato, con distinta specifica delle somme corrisposte a titolo di compenso professionale e ne danno comunicazione ai professionisti interessati.

4. 11. Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgetti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di tali soggetti, dandone aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

4. 12. Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 4. 14.** Possa.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 4. 15.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 4. 16.** Losurdo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le imprese di assicurazione acquisiscono e conservano la documentazione probatoria valida al fini fiscali nei casi in cui non corrispondano contestualmente risarcimenti e corrispettivi per l'assistenza prestata al danneggiato da patrocinatori legali o altri soggetti nelle procedure finalizzate al risarcimento del danno.

4. 17. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: In ogni altro caso con la seguente: Oppure.

4. 20. Conte, Leone, Berruti.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o altri soggetti.

4. 13. Contento, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: che rilasciata al destinatario del risarcimento deve essere dallo stesso trasmessa all'impresa di assicurazione.

4. 18. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La documentazione probatoria di cui al periodo precedente viene rilasciata all'impresa di assicurazione.

4. 19. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. È nullo ogni patto diretto a conferire mandato irrevocabile in favore di soggetti terzi avente ad oggetto la trattazione in nome e per conto del mandatario, anche in via transattiva, di pretese risarcitorie nei confronti di un'impresa di assicurazione relativamente ad un contratto di assicurazione RC auto.

4. 21. Conte, Berruti, Leone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Dichiarazioni o azioni fraudolente volte a conseguire una prestazione assicurativa*) — 1. Chiunque, al fine di conseguire od accrescere per sé o per altri il profitto derivante da una assicurazione, denuncia un sinistro non accaduto, ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova relativi al sinistro, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

4. 02. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Rilevazione sinistri RC-auto*) — 1. L'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) provvede, in materia di assicura-

zione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, all'acquisizione e all'elaborazione, a fini di vigilanza, dei dati relativi all'adempimento dell'obbligo assicurativo, all'evoluzione dello stato del rischio desumibile dalle attestazioni annuali, ad ogni altro elemento della copertura assicurativa, alla sinistrosità dei singoli rischi e ai relativi costi, nonché all'acquisizione ed elaborazione degli elementi stessi. E di ogni altra informazione utile a prevenire e contrastare comportamenti fraudolenti nel settore della suddetta assicurazione obbligatoria.

2. Le imprese autorizzate e quelle abilitate nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare all'ISVAP i dati da questo richiesti secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati;

b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati.

Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi.

4. Ai fini di cui al comma 1, la Motorizzazione civile trasmette all'ISVAP tutti i dati e le informazioni inerenti i veicoli a motore da questo richiesti in base al provvedimento di cui al comma 2. I dati raccolti dall'ISVAP sono forniti, su richiesta, agli organi giudiziari e alle pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia di controllo e prevenzione dei comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore. Per contrastare i comportamenti fraudolenti di cui al comma 1, l'ISVAP e il casellario centrale infortuni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, collaborano tra loro mediante scambio di dati e informazioni secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

5. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, il personale dell'ISVAP è aumentato di venti unità rispetto al limite previsto dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4, comma 21, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373.

4. 03. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Al fine di evitare truffe e danni delle assicurazioni o il risarcimento del veicolo a relitto potrà avversi a cura dell'assicuratore a condizione che il danneggiato presenti idonea documentazione attestante la radiazione del veicolo stesso dai pubblici registri.

4. 01. Conte, Leone, Berruti.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Giancazrlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli, Molgora.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Sopprimerlo.

* **5. 3.** Giordano, Bonato, Bogheta.

Sopprimerlo.

* **5. 4.** Possa.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

5. 12. Bogheta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e il risanamento finanziario fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: sono abrogati gli aumenti tariffari decisi con delibera CIPE n. 173 del 1999.

5. 30. Bogheta.

Al comma 1 sostituire le parole da: e il risanamento finanziario fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: e dei biglietti, il costo al pubblico degli stessi, è bloccato fino al 31 dicembre 2002.

5. 31. Giordano, Bonato.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e il risanamento finanziario delle attività di trasporto.

5. 5. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro fino alla fine del comma, con le seguenti: è abrogata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999.

5. 13. Bogheta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro fino alla fine del comma, con le seguenti: è abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 marzo 1999.

5. 14. Bogheta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro fino alla fine del comma, con le seguenti: è abrogata la lettera b) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 marzo 1999.

5. 15. Bogheta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro fino alla fine del comma, con le seguenti: è abrogato l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 marzo 1999.

5. 16. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro fino alla fine del comma, con le seguenti: è abrogato il comma 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 marzo 1999.

5. 17. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro fino alla fine del comma, con le seguenti: al comma 2, lettera a), dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 marzo 1999, le parole: « su base equa e non discriminatoria » sono sostituite dalle seguenti: « secondo il prevalente interesse pubblico ».

5. 18. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma, lettera a), e 3, comma 1, lettera a) del medesimo decreto.

5. 6. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e 3, comma 1, lettera a).

5. 20. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , comma 1, lettera a).

5. 19. Boghetta.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in regime di reciprocità qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede in altri Stati.

5. 32. Bircotti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tali deroghe possono essere concesse solo dopo la modifica della direttiva europea 91/440/CEE ed il relativo parere delle commissioni competenti.

5. 21. Boghetta.

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

*** 5. 7.** Possa.

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

*** 5. 24.** Boghetta.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

5. 8. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano all'infrastruttura ferroviaria e non si applicano alle attività di trasporto ferroviario.

5. 33. Le Commissioni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: gli articoli 14 e 18 con le seguenti: l'articolo 14.

5. 9. Giordano, Bonato, Boghetta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutte le imprese ferroviarie operanti sul territorio italiano devono applicare il medesimo contratto dei ferrovieri per tutti i lavoratori.

5. 26. Boghetta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della tutela e della sicurezza è fatto divieto alle imprese ferroviarie di assumere personale a tempo determinato nei settori inerenti la circolazione.

5. 27. Boghetta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del risanamento finanziario del trasporto ferroviario, stante l'enorme lievitazione degli importi finanziari del progetto Alta Velocità, è sospesa qualsiasi chiusura di conferenze di servizi, al fine di determinare il costo effettivo dell'opera, valutarne l'impatto finanziario sul bilancio dell'impresa, confrontarne gli importi verificati con altri progetti di potenziamento del sistema ferroviario in rapporto ai costi/benefici.

5. 28. Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono delegati alle regioni con decorrenza 1° luglio 2000. Fino al predetto termine lo Stato assicura la continuità del servizio pubblico di trasporto erogato dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. mediante apposito contratto di servizio.

5. 10. Bircotti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

5. 11. DEL GOVERNO

All'emendamento 5. 11 del Governo, primo periodo, sostituire le parole: ancorché determinabili non siano stati ancora definiti *con le seguenti:* siano stati definiti.

0. 5. 11. 8. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

All'emendamento 5. 11 del Governo, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0. 5. 11. 6. Carlo Pace.

All'emendamento 5. 11 del Governo, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'operatività delle disposizioni di cui al precedente periodo è subordinata ad una valutazione tecnico-economica, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, in ordine alla complessiva convenienza delle revocate medesime. La valutazione di convenienza è operata sulla base del valore del presumibile importo dei nuovi appalti per la realizzazione delle opere maggiorato delle somme che, in caso di soccombenza nel contenzioso eventualmente conseguente alla revoca, occorrebbe corrispondere alle imprese originalmente concessionarie per la realizzazione delle opere.

0. 5. 11. 7. Eduardo Bruno.

All'emendamento 5. 11 del Governo, ultimo periodo, sostituire le parole da: anche in deroga alla normativa vigente *fino alla fine del comma con le seguenti:* delle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca, previa presentazione

alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione che contenga in dettaglio le attività preliminari effettivamente svolte e la relativa spesa sostenuta.

0. 5. 11. 9. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

All'emendamento 5. 11 del Governo, ultimo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alla normativa vigente.

* **0. 5. 11. 3.** Boghetta, Bonato.

All'emendamento 5. 11 del Governo, ultimo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alla normativa vigente.

* **0. 5. 11. 5.** Carlo Pace.

All'emendamento 5. 11 del Governo, ultimo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alla normativa vigente.

* **0. 5. 11. 10.** Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

All'emendamento 5. 11 del Governo, ultimo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* del 31 luglio 1999.

0. 5. 11. 11. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

All'emendamento 5. 11 del Governo, ultimo periodo, sostituire le parole: della presente legge *con le seguenti:* del presente decreto-legge.

0. 5. 11. 12. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

All'emendamento 5. 11 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferrovie dello Stato S.p.a. procede alla liberalizzazione a soggetti in regime di mercato del trasporto passeggeri e merci e

della relativa gestione della rete infrastrutturale, che resta di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a.

0. 5. 11. 4. Testa.

All'emendamento 5. 11 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle tratte ove sono state revocate le concessioni le Ferrovie dello Stato S.p.A. presentano i progetti di potenziamento del sistema ferroviario, privilegiando il trasporto pendolari e regionale ed il trasporto merci.

0. 5. 11. 1. Boghetta, Bonato.

All'emendamento 5. 11 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle tratte oggetto della revoca delle concessioni i progetti devono essere sottoposti ad una verifica costi-benefici anche nel confronto con proposte alternative.

0. 5. 11. 2. Boghetta, Bonato.

All'emendamento 5. 11 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di evitare ulteriori ritardi nell'avvio dei lavori di costruzione del sistema alta velocità, le gare per l'affidamento dei lavori conseguenti all'applicazione del presente comma sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

0. 5. 11. 13. Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 78, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito nella legge

25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza della Ferrovie dello Stato S.p.A. si applica, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e 18 novembre 1998, n. 415, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate a TAV S.p.A. dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994 e n. 415 del 1998 e al decreto legislativo n. 158 del 1995. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede, direttamente o a mezzo TAV S.p.A., all'accertamento e al pagamento, anche in deroga alla normativa vigente, delle attività preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca, effettivamente svolte alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 11. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10. Le imprese ferroviarie italiane adottano il contratto dei ferrovieri per tutti i dipendenti ».

5. 22. Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10. Ai fini della sicurezza il personale addetto alla circolazione ed alla sicurezza non può essere assunto con contratti a tempo determinato ».

5. 23. Boghetta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e della trasparenza delle medesime, il Governo, o le autorità preposte, sono tenuti ad emanare per ogni settore regolamenti atti a uniformare le forme tariffarie che le imprese possono proporre al fine del controllo di aumenti arbitrari o artificiosamente congegnati, ed alla confrontabilità da parte degli utenti.

5. 01. Boghetta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Al fine di garantire il contenimento e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Governo è impegnato ad avviare un'indagine in merito alla privatizzazione di Grandi Stazioni ed alla congruità della medesima con il risanamento medesimo nell'ambito dei poteri di vigilanza.

5. 02. Boghetta.

ART. 6.

Sopprimere.

6. 3. Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

6. 4. Boghetta.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6. 7
(NUOVA FORMULAZIONE) DEL GOVERNO

All'emendamento 6. 7, alla tabella allegata, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, voce Legge n. 468 del 1978 — articolo 9-ter — fondo riserva (7.1.3.1. — p.n. 4355) sostituire le parole: 16.000 con le seguenti: 36.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici, sopprimere la voce: Legge n. 431 del 1998 — Sostegno acceso locazioni (7.1.2.1. — cap. 4201).

0. 6. 7. 3. Pistone.

All'emendamento 6. 7, alla tabella allegata, Ministero dei lavori pubblici, voce decreto legislativo n. 143 del 1994 – Ente Nazionale Strade (5.1.2.1.3 – cap. 8061/p) sostituire le parole: 20.000 con le seguenti: 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dei lavori pubblici sopprimere la voce: Legge n. 431 del 1998 – Sostegno acceso locazioni (7.1.2.1. – cap 4201).

0. 6. 7. 4. Giordano, Bonato.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 2, 2 e 4, valutato in complessive lire 129.500 milioni per l'anno 2000, si provvede:

quanto a lire 1.570 milioni, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;

quanto a lire 6.930 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, come determinata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488;

quanto a lire 121.000 milioni, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato 1.

ALLEGATO N. 1

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000 ALLA TABELLA C DELLA LEGGE FINANZIARIA

	<i>Milioni di lire</i>
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	16.000
Legge n. 468 del 1978 – art. 9-ter – fondo riserva (7.1.3.1 – p.n. 4355)	10.000
Legge n. 146 del 1980 – art. 36 – ISTAT (3.1.2.36 – cap. 2504/p)	20.000
Legge n. 385 del 1990 – ENAV (3.1.2.10 – cap. 1930)	5.000
Legge n. 109 del 1994 – Autorità di vigilanza lavori pubblici (3.1.2.42 – cap. 2503)	10.000
Decreto legislativo n. 165 del 1999 – AGEA (3.1.2.11 – cap. 1940/p)	
Ministero dei lavori pubblici	20.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994 – Ente nazionale strade (5.1.2.3 – cap. 8061/p)	20.000
Legge n. 431 del 1998 – sostegno acceso locazioni (7.1.2.1. – cap. 4201)	
Ministero del commercio con l'estero	10.000
Legge n. 549 del 1995 – art. 1, comma 43 – contributi ad enti ed organismi (4.1.2.2 – cap. 2130)	10.000
Legge n. 68 del 1997 – ICE (4.1.2.1 – cap. 2100)	
TOTALE	121.000

6. 7. (nuova formulazione) Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.570 milioni con le seguenti: 122.570 milioni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6. 9. Giordano, Bonato.

Al comma 1, sostituire le parole: utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali con le seguenti: utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. 1. Procacci, Scalia, De Benetti.

Sopprimere il comma 2.

6. 5. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: alla legge 8 luglio 1998, n. 230 con le seguenti: al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.

6. 2. Paissan, Scalia, De Benetti.

Sopprimere il comma 3.

6. 6. Boghetta.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
6. 01 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 6. 01 del Governo, sostituire le parole da: del presente decreto-legge fino alla fine con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto-legge si applica al risarcimento di danni alla persona, come definiti all'articolo 3, derivanti da fatto illecito avvenuto prima della suddetta data.

0. 6. 01. 1. Giordano, Bonato.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Norma transitoria).

1. La disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge si applica al risarcimento di danni alla persona, come definiti all'articolo 3, derivanti da fatto illecito avvenuto prima della suddetta data, ancorché liquidati nel periodo intercorrente tra la detta data e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 01. Governo.

(A.C. 6897 – Sezione 3)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DIS. 1. 1 DELLE COMMISSIONI

All'emendamento 1. 102 delle Commissioni, aggiungere, in fine, le parole: anche quando sia intervenuta la sottoscrizione di atti di transazione e quietanza.

0. Dis. 1. 1. 1. Proietti, Bono.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le modifiche apportate all'articolo 3 del decreto-legge, in sede di conversione dello stesso, si applicano anche al risarcimento dei danni derivanti da fatti illeciti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ancorché già liquidati.

Dis. 1. 1. Le Commissioni.

(A.C. 6897 - Sezione 4)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito in legge dalla legge n. 92 del 2000, ha previsto la revisione dei parametri per la concessione delle agevolazioni sugli oli combustibili utilizzabili a fini agricoli e la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dell'accisa fissata al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

tra le misure di politica agraria sostenute, in questi ultimi anni, a livello nazionale, è stato attribuito un particolare significato strategico alla messa a punto ed all'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione dei costi di produzione in agricoltura;

tra i diversi fattori che determinano il livello complessivo dei costi di produzione delle aziende agrarie, oltre alle spese per la remunerazione dei fattori produttivi fissi a variabili, vi sono anche numerosi « costi occulti », tra i quali hanno un peso rilevante gli oneri gravanti sugli agricoltori per lo svolgimento di adempimenti burocratici ed amministrativi;

impegna il Governo

a prevedere l'attuazione di un regime di agevolazione transitorio, finalizzato all'abbattimento dei costi degli oli combustibili impiegati in agricoltura, in attesa dell'entrata in vigore, a decorrere dal 2001, delle nuove modalità di agevolazione;

ad evitare che la determinazione delle nuove modalità di gestione delle agevolazioni di cui al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comporti

adempimenti o aggravi di natura economica o burocratica a carico dei produttori agricoli.

9/6897/1. Anghinoni.

La Camera,

premesso che:

le vigenti norme in materia assicurativa impongono, per tutti i mezzi a motore, l'obbligo dell'assicurazione per un massimale minimo, anch'esso determinato per legge;

la sottoscrizione obbligatoria del premio e l'imposizione dei massimali minimi costituisce, di per sé, una misura che favorisce l'insorgenza di fenomeni sostanzialmente contrari alla libera concorrenza, inclusa la creazione di situazioni di « cartello » tra le diverse compagnie assicuratrici;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché società pubbliche, o di interesse pubblico, senza alcun aiuto da parte dello Stato, immettano sul mercato polizze assicurative rispondenti agli obblighi minimi previsti dalle vigenti leggi in materia di massimali, al fine di stimolare una vera concorrenza tra le diverse compagnie assicuratrici e ad evitare la formazione di accordi di « cartello » tra di loro.

9/6897/2. Copercini, Anghinoni.

La Camera,

considerata l'esigenza di intervenire al fine di evitare il continuo insorgere in tema di danno biologico di un contenzioso oneroso, dilatorio e fonte di incertezze per le persone lese nonché di squilibri territoriali e nelle gestioni assicurative;

ritenuto altresì la necessità che l'ampia discussione svolta nelle Commissioni trovi il suo naturale sbocco in un provvedimento legislativo;

impegna il Governo

a presentare con celerità un disegno di legge che disciplini organicamente la materia anche utilizzando il materiale raccolto in sede di discussione e ad individuare procedure parlamentari idonee a consentire l'approvazione finale del provvedimento in termini rapidi.

9/6897/3. Pinza, Repetto Testa, Boccia, Cambursano, Gardiol, Agostini, Mazzocchin, Chiusoli, Pistone, Di Rosa, Benvenuto, Chiamparino, Saonara.

La Camera,

premesso che le grandi società che operano nel settore delle assicurazioni ormai da tempo si ritirano dall'operare nelle regioni meridionali o non intendono operare in dette regioni con il sistematico rifiuto di stipularvi contratti di agenzia;

in tal modo si creano di fatto zone di influenza a scapito dell'utenza;

impegna il Governo

ad attivare tutte le iniziative di propria competenza volte a tutelare l'utenza e ad incrementare nelle regioni meridionali quanto meno la presenza degli uffici delle società del nord per l'accertamento dei danni e la liquidazione dei premi assicurativi.

9/6897/4. Garra.

La Camera,

considerata l'importanza di pervenire ad una diversa regolamentazione delle norme che regolano i rapporti di concessione dell'azienda Ferrovie dello Stato nei servizi di trasporto e di quelle relative alle modalità di realizzazione della rete infrastrutturale ad alta capacità;

impegna il Governo

a trasformare il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 70 e del relativo emen-

damento 5. 11 in un apposito provvedimento legislativo al fine di pervenire ad una sua rapida approvazione.

9/6897/5. Eduardo Bruno, Pistone, Giardiello, Cento, Chiamparino, Merlo, Benvenuto, Cambursano, Saonara, Rogna Manassero di Costigliole.

La Camera,

riunita per l'esame ed approvazione dell'AC n. 6897;

premesso che è necessario limitare l'incidentalità stradale e gli aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché incentivare comportamenti di guida sempre più prudenti;

impegna il Governo

ad adottare misure al fine di incentivare il corretto uso delle cinture di sicurezza da parte del conducente e dei passeggeri, limitare il numero e la gravità degli incidenti automobilistici legati all'alta velocità dei veicoli in condizioni atmosferiche precarie, di contenere il numero e la gravità degli incidenti causati da conducenti in momentanee precarie condizioni fisiche e/o psichiche;

in particolare, tali misure dovranno prevedere che ogni vettura nuova di fabbrica che viene immessa in circolazione sia dotata:

a) di un dispositivo di « ricordo di allacciamento », composto da un sensore per ciascuna delle cinture e collegato con la plancia portastrumenti o lo specchietto retrovisore interno, per l'emissione di un segnale acustico di allarme ed un segnale visivo lampeggiante, che rispettivamente aumentano di volume e luminosità al crescere della velocità del veicolo;

b) di un dispositivo di limitazione automatica della velocità in caso di con-

dizioni atmosferiche precarie, tali da determinare una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale;

c) di un dispositivo che limiti automaticamente la velocità del veicolo sulla base di situazioni anomale del conducente, segnalate da sensori posti sul posto di guida;

a disporre che per le vetture dotate dei predetti dispositivi, anche non nuove di fabbrica, le compagnie di assicurazione applichino riduzioni ai premi di responsabilità civile non inferiori al 10 per cento in relazione alle frequenze sinistri ridotte.

9/6897/6. Testa.

La Camera,

considerata la situazione globale del settore della pesca marittima in pericolosa fase di recessione e gli alti costi di gestione per il mantenimento della flotta;

considerato che la forte concorrenza sul mercato rende i prezzi dei prodotti ittici scarsamente remunerativi e che il differenziale esistente tra il costo del gasolio della pesca in Italia ed il costo medio dei Paesi europei è consistente e ben oltre le cento lire al litro;

considerato, altresì, che l'aumento del costo del gasolio si è sommato al danno procurato da una forzata inattività determinata da oltre tre mesi di fermo bellico;

impegna il Governo

a provvedere urgentemente con tutti gli strumenti possibili, anche legislativi, assegnando ad un contributo quanto più possibile atto a ridurre la sperequazione esistente sul costo medio del gasolio con gli altri Paesi della Comunità europea.

9/6897/7 (nuova formulazione). Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Burani Procaccini.

La Camera,

considerato che il decreto in esame conteneva misure a sostegno delle attività di pesca marittima e che la pratica ostruzionistica ne ha prodotto l'annullamento;

visto che la riduzione del costo del gasolio è stata richiesta dalle associazioni dei pescatori;

impegna il Governo

a risolvere il problema in via amministrativa.

9/6897/8. Duca.